

AIIMF
ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DEL METODO FELDENKRAIS

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZAZIONE DEI MARCHI COLLETTIVI "STORICI"

(ai sensi dell'art. 11 Codice della proprietà industriale D.Lgs. 10.2.2005, n. 30)

- ✓ **Feldenkrais**
- ✓ **Metodo Feldenkrais**
- ✓ **Conoscersi Attraverso Il Movimento**
- ✓ **Consapevolezza Attraverso Il Movimento**
- ✓ **Integrazione Funzionale**

PREMESSA

L'Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais, in seguito indicata, per semplicità espositiva, in forma abbreviata semplicemente come "A.I.I.M.F.", ha per oggetto e senza fini di lucro la continuazione dell'opera svolta dal Dott. MOSHE FELDENKRAIS e si occupa della diffusione a scopo didattico del metodo e della difesa degli interessi morali, professionali e sociali degli insegnanti della comunità Feldenkrais.

A tale scopo A.I.I.M.F. è titolare di vari marchi collettivi depositati/registrati in Italia, alcuni dei quali - **i cosiddetti Marchi Storici** - sono destinati all'uso di tutti gli insegnanti e studenti autorizzati della comunità Feldenkrais, soci e non soci di A.I.I.M.F., che ne facciano richiesta e posseggano i requisiti previsti dal presente Regolamento d'uso.

In conformità alla vigente normativa nazionale per "marchio collettivo" si intende il marchio registrato in genere da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso ai membri delle stesse, purché adeguino il loro prodotto/servizio agli standard previsti nel "regolamento d'uso" associato a quel determinato marchio collettivo. Il "regolamento d'uso" è quel documento che prevede le condizioni necessarie per l'ottenimento della licenza d'uso del marchio collettivo nonché il potere per il titolare del marchio di effettuare controlli e comminare le relative sanzioni.

ARTICOLATO

1. Campo di applicazione del regolamento

[Articolo 1 – Titolarità, denominazioni ed uso dei marchi]

1. Il presente regolamento individua le norme di utilizzo dei marchi collettivi italiani denominati "FELDENKRAIS" rinnovo No. 1464411, "METODO FELDENKRAIS" rinnovo No. 362018000026753, "CONOSCERSI ATTRAVERSO IL MOVIMENTO" rinnovo No. 1556102, "CONSAPEVOLEZZA ATTRAVERSO IL MOVIMENTO" rinnovo No. 1556101 e "INTEGRAZIONE FUNZIONALE" rinnovo No. 1549554 di cui è titolare A.I.I.M.F., in seguito indicati come "**Marchi Storici**", da parte di tutti concessionari, siano essi insegnanti autorizzati, soci o non soci di A.I.I.M.F., e studenti autorizzati.
2. Per tali marchi A.I.I.M.F. verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.

[Articolo 2 – Obiettivi e finalità dei marchi]

1. A.I.I.M.F. nel perseguimento dei suoi scopi sociali promuove e tutela i Marchi Storici, nell'interesse di tutta la comunità degli insegnanti soci e non soci, al fine di:
 - dare l'adeguata visibilità al metodo Feldenkrais
 - sostenere e difendere la professione di insegnante
 - essere il più possibile incisivi nella presentazione della professione nei confronti del pubblico.
2. Le previsioni del presente Regolamento d'uso dei marchi collettivi denominati "Marchi Storici" sono altresì concordi con gli impegni assunti da A.I.I.M.F., ai sensi della Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini e collegi, e in particolare con l'Art. 6 della suddetta legge che promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'Art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'Art. 2.

3. Per i “Marchi Storici” che si riferiscono più direttamente all’opera del Dott. Moshe Feldenkrais, A.I.I.M.F. intende monitorarne l’utilizzo nel rispetto del contratto di licenza d’uso da parte di tutti gli insegnanti autorizzati e studenti autorizzati al fine di tutelare la capacità distintiva dei marchi a vantaggio di tutta la comunità degli insegnanti.
4. I Marchi Storici devono intendersi come marchi di qualità e garanzia per il pubblico che fruisce dei servizi degli insegnanti autorizzati e studenti autorizzati, certificandone la loro formazione.

[Articolo 3 – Concessione e requisiti per l’uso dei marchi]

1. Sono ammessi all’uso in concessione dei Marchi Storici i seguenti soggetti:
 - A) gli insegnanti autorizzati (soci e non soci di A.I.I.M.F.) che hanno frequentato un corso di formazione approvato da A.I.I.M.F. e/o dagli organi internazionali interni alla comunità Feldenkrais;
 - B) studenti autorizzati iscritti ad un corso di formazione approvato da A.I.I.M.F. e/o da altri organi internazionali interni alla comunità Feldenkrais che hanno completato il secondo anno del corso di formazione e sono stati autorizzati ad insegnare CAM dal Direttore educativo.
2. Gli studenti autorizzati di cui al precedente comma 1 lettera B) potranno utilizzare i Marchi Storici, ad eccezione del marchio “Integrazione Funzionale”.
3. L’uso dei Marchi Storici è concesso ai soggetti che ne fanno domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 4.
4. La concessione dei Marchi Storici è vincolata al rispetto del Codice deontologico di A.I.I.M.F. da parte di tutti i concessionari siano essi insegnanti autorizzati e studenti autorizzati, soci o non soci di A.I.I.M.F.

[Articolo 4 – Domanda di concessione in uso e di iscrizione nell’Elenco dei concessionari]

1. I soggetti che possiedono i suddetti requisiti ed intendono usare i Marchi Storici possono presentare domanda di concessione in uso e di iscrizione nell’apposito “Elenco degli insegnanti e studenti in formazione concessionari dei Marchi Storici” alla segreteria di A.I.I.M.F.
2. La domanda di cui al precedente comma 1 deve contenere i seguenti dati ed elementi:
 - a. le generalità del soggetto richiedente la concessione d’uso del Marchio;
 - b. copia della documentazione attestante la frequentazione di un corso di formazione approvato da A.I.I.M.F. e/o dagli organi internazionali interni alla comunità Feldenkrais;
 - c. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell’iscrizione nell’“Elenco degli insegnanti e studenti in formazione concessionari dei Marchi Storici” e delle necessità istituzionali e di promozione dei Marchi.
3. A.I.I.M.F. verifica che il soggetto richiedente abbia i requisiti e sia in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento, mediante le attività istruttorie che ritiene opportune.
4. Completata l’istruttoria con esito positivo, per poter accedere all’uso dei marchi ed all’iscrizione nell’“Elenco degli insegnanti e studenti in formazione concessionari dei Marchi Storici” il soggetto richiedente dovrà sottoscrivere un apposito contratto di licenza d’uso.

5. Sono ammessi in deroga all'istruttoria i soggetti già soci di A.I.I.M.F., fatto salvo in ogni caso il rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di concessionari e la sottoscrizione del contratto di licenza.

[Articolo 5 – Licenza d'uso dei marchi]

1. I concessionari dei marchi sottoscrivono con A.I.I.M.F. un contratto di licenza d'uso da cui risulta che:
 - la licenza non è esclusiva;
 - l'accettazione dei vincoli e dei dispositivi previsti dal presente Regolamento d'uso;
 - la dichiarazione formale di rispetto del Codice deontologico di A.I.I.M.F.
 - l'impegno ad accettare, in qualsiasi momento, i controlli di A.I.I.M.F. nelle modalità che questa riterrà opportune;
 - l'impegno di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali allo scopo di garantire un continuo aggiornamento professionale a maggior tutela della clientela;
 - l'impegno al versamento dei contributi che A.I.I.M.F. ha facoltà eventualmente di richiedere per l'utilizzo dei marchi da parte dei concessionari non soci A.I.I.M.F. e stabilita nel contratto di licenza.
2. Per i soci di A.I.I.M.F. la quota associativa annuale è comprensiva del contributo per la concessione in uso dei Marchi Storici.
3. Per gli studenti autorizzati il contributo per la concessione in uso dei Marchi Storici (ad eccezione del marchio "Integrazione Funzionale") è versato, tramite acconto, dalle Organizzazioni dei corsi formativi approvati da A.I.I.M.F. con specifica voce di spesa inclusa nelle quote di iscrizione al corso stesso.
4. Al completamento del percorso formativo quadriennale approvato da A.I.I.M.F. gli studenti autorizzati, qualora non fossero soci di A.I.I.M.F., hanno un obbligo di formazione permanente di minimo 10 ore in due anni, a proprie spese, svolte presso l'A.I.I.M.F. (Post Training o altri eventi di aggiornamento presso le filiali) o presso un insegnante socio di A.I.I.M.F. L'adempimento all'obbligo di formazione professionale permanente è annotato nel "Elenco degli insegnanti e studenti in formazione concessionari dei Marchi Storici".
5. Gli insegnanti autorizzati non soci di A.I.I.M.F. sono tenuti a versare a A.I.I.M.F. il contributo per l'utilizzo dei marchi eventualmente stabilito dal contratto di licenza d'uso alle condizioni e modalità ivi previste.
6. Gli importi derivati dalla concessione d'uso del marchio sono gestiti da A.I.I.M.F. per finanziare la gestione dei marchi. A questo fine A.I.I.M.F. valuterà la possibilità di istituire un apposito capitolato di bilancio denominato "Marchi Collettivi Storici di qualità" destinato alle esigenze connesse all'iniziativa.
7. Con particolare riferimento agli insegnanti autorizzati non soci di A.I.I.M.F. che in passato hanno di fatto utilizzato i Marchi Storici con la mera tolleranza di A.I.I.M.F., quest'ultima si adopererà per diffondere, e far riconoscere, l'impegno dell'associazione nella difesa dei Marchi Storici ad uso di tutti gli insegnanti autorizzati. Si adopererà inoltre per fare firmare un apposito contratto d'uso per vincolarli al rispetto del Codice Deontologico e per la loro iscrizione nell'Elenco degli

insegnanti e studenti in formazione concessionari dei Marchi Storici” al fine di monitorare l'utilizzo dei marchi da parte di tutti gli insegnanti presenti nel territorio nazionale.

[Articolo 6 – Modalità d'uso dei marchi]

1. I Marchi Storici sono concessi in uso esclusivamente da A.I.I.M.F.
2. L'apposizione dei marchi deve avvenire secondo le seguenti specifiche:
 - a) i marchi devono apparire riportando sempre il simbolo ® di “marchio registrato” ogni volta che vengono usati in opuscoli, dépliant, volantini, articoli, bigliettini da visita e qualsivoglia altra forma di promozione e informazione, anche in internet;
 - b) Tutte le comunicazioni informative devono riportare l'indicazione che i suddetti marchi sono di proprietà di A.I.I.M.F. - Associazione Italiana Insegnanti Metodo Feldenkrais.
A titolo esemplificativo potrà essere utilizzata la seguente dicitura per indicare sia il fatto che i marchi sono registrati sia che sono di proprietà dell'AIIMF:
"I termini Feldenkrais®, Metodo Feldenkrais®, Conoscersi Attraverso il Movimento®, Consapevolezza Attraverso il Movimento®, Integrazione Funzionale® sono Marchi Registrati di proprietà dell'AIIMF - Associazione Italiana Insegnanti Metodo Feldenkrais ad uso esclusivo degli insegnanti autorizzati".
Se necessario è possibile usare una formula abbreviata:
"I marchi Feldenkrais sono Marchi Registrati di proprietà dell'AIIMF - Associazione Italiana Insegnanti Metodo Feldenkrais ad uso esclusivo degli insegnanti autorizzati".
3. E' vietato utilizzare i marchi per attività diverse e non attinenti a quelle didattiche e/o di pratica del metodo Feldenkrais.
4. E' vietato utilizzare e/o registrare segni distintivi confondibili con i marchi di A.I.I.M.F.
5. I marchi concessi in uso non possono essere utilizzati in combinazione con altri marchi senza l'autorizzazione scritta dell'A.I.I.M.F. o in qualsiasi altra modalità idonea a confondere o fuorviare la proprietà dei marchi in capo a A.I.I.M.F.
6. In caso di eventi (ad esempio Workshop, Seminari, Gruppi di mentoring, Corsi di formazione avanzati, Corsi di aggiornamento) rivolti a professionisti di altri campi, nella pubblicità e nel materiale informativo promozionale deve sempre essere specificato che i partecipanti all'evento non avranno il diritto di utilizzare i marchi di A.I.I.M.F.

[Articolo 7 – Sorveglianza e controllo]

1. Il Consiglio di Amministrazione di A.I.I.M.F. svolgerà attività di controllo e vigilanza sul rispetto del presente Regolamento d'uso dei marchi e dei contratti di licenza.
2. Qualora il Consiglio di Amministrazione di A.I.I.M.F. constati che un iscritto all'“Elenco degli insegnanti e studenti in formazione concessionari dei Marchi Storici” non abbia rispettato le disposizioni del presente Regolamento d'uso dei marchi o dei contratti di licenza segnalerà le eventuali irregolarità al Collegio dei Probiviri istituito da A.I.I.M.F. che delibererà l'applicazione delle sanzioni previste.

3. Le segnalazioni di irregolarità devono essere supportate da prove oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative idonee.

[Articolo 8 – Sanzioni]

1. Nel caso in cui vengano accertate delle irregolarità da parte del concessionario dei marchi, il Collegio dei Probiviri istituito da A.I.I.M.F. può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) avvertimento, richiamo verbale: nel caso d'irregolarità di lieve entità e non sostanziali che rilevinano buona fede da parte del concessionario e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine dei marchi stessi;
 - b) censura, richiamo scritto: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede; nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio; nel caso di atti di comportamenti contrari agli interessi di A.I.I.M.F., comportamenti deontologicamente scorretti, comportamenti contrari ai Regolamenti d'uso dei marchi la cui rilevanza, a giudizio del Collegio dei Probiviri, sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione;
 - c) sospensione per un periodo determinato o risoluzione per giusta causa del contratto di Licenza d'uso dei marchi: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento, al contratto di licenza d'uso e/o all'immagine dei marchi, di evidente disinteresse all'aggiornamento professionale e soprattutto di mancato adempimento agli obblighi di post-formazione permanente nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti.
2. Ad eccezione della sanzione dell'avvertimento, richiamo verbale, nessuna sanzione disciplinare potrà essere disposta senza che l'interessato abbia potuto esporre le proprie ragioni e formulato le proprie difese. Perché possa organizzare la propria difesa il concessionario dovrà essere avvertito del procedimento, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni dall'inizio del procedimento per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese.
3. Le sanzioni comminate, ad eccezione della sanzione dell'avvertimento, richiamo verbale, sono annotate nell'“Elenco degli insegnanti e studenti in formazione concessionari dei Marchi Storici”.

[Articolo 9 – Uso non autorizzato del marchio]

1. Eventuali abusi nell'uso del marchio da parte di soggetti non iscritti nell'apposito Registro dei concessionari saranno perseguiti a norma di legge.

[Articolo 10 – Controversie]

1. A.I.I.M.F., nei limiti inderogabili di legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:
 - a) per causa di nullità, invalidità o di inefficacia, totali o parziali, dei Marchi;
 - b) per causa di violazione dei diritti di marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso dei Marchi Storici.
2. Fatte salve le competenze del Collegio dei Probiviri istituito da A.I.I.M.F., tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente regolamento saranno deferite alla competenza esclusiva della Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Firenze.